

Il giorno _____ 2009,

TRA

In rappresentanza della Fondazione Edmund Mach, qui rappresentata dal Direttore generale dott. Alessandro Dini

E

La---- - CGIL - rappresentata da Luisio Hasti nelle

La---- - CISL - rappresentata da [Signature]

La---- - UIL - rappresentata da [Signature]

Si stipula

il seguente "Contratto aziendale in materia di docenza a corsi di livello universitario per il personale della Fondazione Edmund Mach nei cui confronti trova applicazione il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14", sottoscritto dalle parti in data 28 settembre 2007.

Art. 1

Incarichi di docenza di livello universitario

1. Per il personale nei cui confronti trova applicazione il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, gli incarichi di docenza a corsi di livello universitario organizzati direttamente dalla Fondazione Edmund Mach o tramite la collaborazione di enti esterni costituiscono attività di servizio e pertanto sono riconosciuti ai fini della programmazione e della rendicontazione.

2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere svolti dal personale che ne abbia fatto richiesta, nelle forme stabilite, trasmettendone copia al dirigente della struttura di assegnazione, e sia stato formalmente incaricato dagli organi accademici titolati. Lo svolgimento degli stessi avviene compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture di assegnazione.

Art. 2

Tipologia di incarichi di docenza

Gli incarichi di docenza, di cui al precedente articolo, si distinguono nelle seguenti tipologie:

A) Incarichi di docenza con didattica frontale (affidamenti d'incarico a professori a contratto);:

1. Insegnamento ufficiale
2. Integrazione alla didattica frontale (seminari, lezioni specialistiche);

B) Incarichi di supporto alla didattica precedente:

1. Attività di assistente al docente incaricato, durante le lezioni;
2. Attività di preparazione materiale o campioni, fuori dalle ore di lezione.

Art. 3

Indennità di docenza

1. In considerazione del fatto che l'attività didattica di cui al presente accordo comporta, da parte del dipendente, un onere aggiuntivo di competenza, impegno e preparazione, sono previste delle indennità di docenza definite in base alla tipologia di incarico di cui all'art. 2 e computate in relazione al peso dei corsi valutato in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU, di norma 1 CFU corrisponde a 12 ore di docenza) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CFU	1 CFU	2 CFU	3 CFU	4 CFU	5 CFU	6 CFU
Tipologia di incarico di cui all'art. 2						
A) 1. e A) 2.	960,00	1920,00	2880,00	3840,00	4800,00	5760,00
B) 1.	600,00	1200,00	1800,00	2400,00	3000,00	3600,00
B) 2.	200,00	400,00	600,00	800,00	1000,00	1200,00

2. Qualora gli incarichi di cui all'art. 2 siano relativi a collaborazioni di breve durata, cioè inferiori a 1 CFU (12 ore di didattica) il compenso sarà definito su base oraria secondo il seguente tariffario:

Tipologia d'incarico di cui all'art. 2	Tariffario orario €/ora
A) 1. e A) 2	80,00
B) 1.	50,00
B) 2.	16,67

3. Qualora i corsi, per specifiche esigenze didattiche (numero studenti, spazi di laboratorio e di aula), su richiesta del docente titolare e previo parere favorevole della Commissione di Corso di Laurea o altro organo accademico competente, prevedessero degli sdoppiamenti, i compensi previsti nella tabella di cui ai precedenti commi sono computati con un coefficiente d'incremento 1,3 se il corso è duplicato e 1,5 se il corso è triplicato.

Art. 4 Applicazione

3. Il presente accordo si applica a decorrere dal secondo semestre dell'anno accademico 2008/2009.

Data 30 MAR. 2009

Per le organizzazioni sindacali:

CGIL Lucia Martelli

CISL [Firma]

UIL [Firma]

Per l'Amministrazione:

IL DIRETTORE GENERALE
dot. Alessandro Carlo Lima